



MILANOSPORT S.p.A.
Viale Tunisia N. 35 – 20124 Milano
Tel. 02-62345107 Fax 02-62345191
sito internet: www.Milanosport.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA
FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PISCINA
ED ACQUA SANITARIA - REP. 9/2021 - CIG: 8837063F12

INDICE DEI CONTENUTI

ART. 1 OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 3 FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 4 OGGETTO DELLA FORNITURA	4
ART. 5 CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGI	8
ART. 6 ORDINATIVO E CONSEGNA DEI PRODOTTI.....	9
ART. 7 CONTROLLI SULLA FORNITURA.....	9
ART. 8 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	12
ART. 9 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 10 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	13
ART. 11 REFERENTE E GESTORE DEL CONTRATTO	15
ART. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	15
ART. 13 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	16
ART. 14 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 15 CAUZIONI E GARANZIE	18
ART.16 PENALI IN CASO DI RITARDO	21
ART. 17 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	21
ART. 18 RISARCIMENTO DEL DANNO.....	23
ART. 19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	23
ART. 20 NORME DI SICUREZZA	23
ART. 21 DISCIPLINA ECONOMICA.....	24
ART. 22 PRIVACY	24
ART. 23 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	24

ART. 1 OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di prodotti chimici per la corretta disinfezione e conduzione delle piscine e degli impianti di trattamento delle acque come meglio specificato ai seguenti articoli, da realizzarsi nelle strutture riportate nell'Allegato A "Elenco impianti" gestite dalla società Milanosport S.p.A. e di proprietà del Comune di Milano.

Si specifica che, in virtù del Contratto di Servizio in essere tra il Comune di Milano e la società Milanosport S.p.A., la consistenza ed il numero degli impianti sportivi in concessione può subire modifiche in aumento o in diminuzione.

Il Fornitore adempie alle prestazioni suddette, espressione della professionalità richiesta dalla Stazione Appaltante, rimanendo l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per tutto quanto concerne le attività sinteticamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombeni derivanti da leggi e regolamenti.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

L'Appalto ha durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data dell'ordine/comunicazione del Responsabile del Procedimento o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento della fornitura in funzione dei tempi di aggiudicazione.

ART. 3 FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto deve intendersi come appalto di fornitura comprensiva di trasporto e consegna.

Il valore complessivo stimato presunto per la fornitura dei prodotti chimici è pari ad € 1.438.669,62 (euro unmilionequattrocentotrentomilaseicentosessantannove/62), oltre I.V.A., determinato sommando i prezzi unitari dei prodotti, soggetti a ribasso, moltiplicati per le quantità stimate presunte dei prodotti di cui al successivo art. 4, compreso trasporto e consegna.

Poiché non vi sono oneri da interferenze, come specificato al successivo art. 20, non sono previsti oneri della sicurezza per le singole forniture.

L'importo del contratto è determinato in sede di gara mediante criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

L'importo del contratto è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per effettuare la fornitura a perfetta regola d'arte, comprensiva di trasporto e consegna, secondo le normative vigenti e le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato ma comunque necessarie per l'esecuzione della fornitura secondo i termini contrattuali e normativi.

ART. 4 OGGETTO DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi, a pena di esclusione, alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

I materiali da fornire per la cura ed il mantenimento delle acque (acqua di vasca ed acqua sanitaria) sono di seguito indicati:

1. RIDUTTORE ACIDO DI PH LIQUIDO: Acido Solforico con concentrazione minimo 50% IN TANICA, incolore. Non deve contenere acido nitrico, cloridrico e fluoridrico. Il peso specifico a 20°C del prodotto non dovrà essere inferiore a 1,4 g/ml;
2. AGENTE CLORANTE GRANULARE (cas number 51580-86-0) -Sodio dicloroisocianurato diidrato. Cloro attivo minimo 55%, granulometria 8-30 mesh.
3. AGENTE CLORANTE (cas number 778-54-3) - Calcio ipoclorito idrato in pastiglie da 20 grammi - cloro attivo minimo disponibile 71%, umidità minima 11%, additivato con sostanze sequestranti per garantire la completa solubilità del prodotto.
4. AGENTE OSSIDANTE LIQUIDO (per superclorazioni) - Sodio Ipoclorito concentrazione minima 10% massima 25% - Sodio Idrossido 1-2% .in confezione max 10 lt.

5. DISINFETTANTE PASSAGGI OBBLIGATI - Alchilimetilbenzil ammonio cloruro (cas number 68424-85-1) 9,75 %. Il prodotto non dovrà contenere coloranti e sostanze allergizzanti. in confezione max 10 lt.
6. AGENTE FLOCCULANTE LIQUIDO - Alluminio Policloruro soluzione in concentrazione 20-40%. Il prodotto dovrà essere stabile a tutte le temperature, senza dare origine a precipitati all'interno dell'imballo. Il prodotto dovrà contenere almeno il 5 % di acidi stabilizzanti antincrostanti.
7. DECLORANTE - a base di sodio tiosolfato pentaidrato a concentrazione minima del 25 %. Il prodotto non dovrà contenere tensioattivi e non dovrà essere classificato come pericoloso in base alla normativa vigente.
8. PASTIGLIE REAGENTI PER PHOTOMETRO (DPD1): confezione da 250 pz.
9. PASTIGLIE REAGENTI PER PHOTOMETRO (DPD3) confezione da 250 pz.
10. PASTIGLIE REAGENTI PER PHOTOMETRO (PHENOL RED) confezione da 250 pz.
11. PASTIGLIE REAGENTI PER PHOTOMETRO (ACIDO CIANURICO) confezione da 250 pz.
12. SOLUZIONE TAMPONE PH 7 da 75 ml
13. SOLUZIONE TAMPONE PH 9 da 75 ml
14. PRODOTTO PER PULIZIA DILUITORI DI IPOCLORITO DI CALCIO - prodotto liquido a base di acidi inorganici in miscela, in grado di pulire a fondo i dissolutori. Il prodotto dovrà contenere acido cloridrico in misura non inferiore al 17%. Il prodotto dovrà contenere sostanze tensioattive inibenti non schiumogene per favorire e velocizzare il distacco dei residui. Il prodotto dovrà essere colorato in modo da rendere evidente il completo risciacquo del prodotto acido prima dell'inserimento di agenti cloranti.
15. PRODOTTO DETERGENTE PER TESTATE - detergente alcalino ad elevata capacità sequestrante in grado di rimuovere completamente residui organici ed inorganici di testate, bordo vasca e superfici in genere. Il prodotto dovrà contenere solventi glicolieterei in misura non inferiore al 5% e tensioattivi cationici e non ionici. Il prodotto dovrà essere colorato in modo da rendere evidente il completo risciacquo. Tutti i coloranti dovranno essere autorizzati anche per l'uso alimentare.

16. ALGHICIDA BIOCIDA AZZURRANTE: ALGHICIDA BIOCIDA AZZURRANTE a base cloruro di N,N-dimetil-2-idrossipropil ammonio (cas N° 25988-97-0) in concentrazione non inferiore al 10%. Il prodotto non dovrà avere proprietà schiumogene e non dovrà contenere alchildimetilbenzilammonio cloruro. Dovrà contenere sostanze in grado di aumentare il grado di azzurro dell'acqua di vasca. Tutti i coloranti dovranno essere autorizzati anche per l'uso alimentare.
17. SANITIZZANTE PER LETTI FILTRANTI - Prodotto liquido Trivalente (flocculante, sequestrante e sanitizzante) per letti filtranti. Il prodotto dovrà contenere tensioattivi cationici in misura non inferiore al 20 % e dovrà contenere sostanze sequestranti per garantire un potere sequestrante minimo di 25 mg di calcio carbonato per grammo di prodotto e sostanze flocculanti in grado di garantire la completa filtrazione delle sostanze in sospensione nell'acqua di piscina. Il prodotto dovrà contenere sostanze coloranti autorizzate anche per l'uso alimentare.
18. DETERG. PULIZIA CENTRALINE - Detergente a base di acido fosforico inibito, contenente tensioattivi bagnanti, per la rimozione di sporco organico ed inorganico. Il prodotto dovrà avere un titolo minimo del 40 % di acido fosforico (Il peso specifico a 20°C del prodotto non dovrà essere inferiore a 1,25 g/ml) e un contenuto di tensioattivi non inferiore al 4%. Dovrà essere dichiarata la presenza di inibitori di corrosione a tutela delle apparecchiature.
19. ALGHICIDA SANITIZZANTE PER PISCINE/COADIUVANTE CLORAZIONE a base cloruro di N,N-dimetil-2-idrossipropil ammonio (cas N° 25988-97-0) in concentrazione non inferiore al 10% . Il prodotto dovrà non avere proprietà schiumogene e non dovrà contenere alchildimetilbenzilammonio cloruro. Il prodotto non dovrà contenere sostanze coloranti. in confezione max 10 lt.
20. ACIDO SOLFORICO 50%: (1 LT =1,44 KG) - Acido Solforico con concentrazione al 50% liquido, per cisterne, incolore; non deve contenere Acido Nitrico, Cloridrico e Fluoridrico. Il peso specifico del prodotto a 20°C non dovrà essere inferiore a 1,4 g/ml.
21. PRODOTTO DETERGENTE PER LETTI FILTRANTI - detergente alcalino ad elevata capacità sequestrante in grado di rimuovere completamente residui organici ed inorganici dai letti filtranti. Il prodotto dovrà possedere un potere sequestrante minimo di 25 mg di

calcio carbonato per grammo ed una alcalinità minima del 6 % espresso in KOH%. Il prodotto dovrà contenere solventi glicolieteri in misura non inferiore al 5% e tensioattivi cationici e non ionici. Il prodotto dovrà essere colorato in modo da rendere evidente il completo risciacquo. Regolamento 2017/1273 del 14/07/2017

22. LEGIONELLOSI: prodotto disincrostante per soffioni docce a base di Acido Malico - Acido Glicolico Poli (Etilene Ossido) Mono-2-Propilene
23. LEGIONELLOSI: Prodotto liquido disinfettante a base di perossido di idrogeno, soluzione 30-50% pari a 20g di Ossigeno ogni 100g di soluzione di prodotto, conforme al regolamento dei Biocidi art. 95 reg. UE 528/2012.
24. LEGIONELLOSI: Prodotto liquido antincrostante inibitore di corrosione a base di polifosfati di sodio e calcio (d.lgs 31 del 02.02.2001) ad uso alimentare principio attivo 25% Ph: 5,5 ca, conforme normativa UNI EN 1212/2005. concentrazione P2O5 pari a 3,5 PPM.
25. LEGIONELLOSI: Soluzione a base di ipoclorito di sodio, cloro attivo al 14%, destinata al trattamento igienizzante delle superfici degli accumuli, terminali ed impianti di distribuzione acqua sanitaria
26. LEGIONELLOSI: Kit valutazione dei valori di perossido di idrogeno: striscia analitica per rilevazione quantità di ossigeno espresso in PPM. Confezioni da 100 pz.

I quantitativi dei singoli prodotti indicati nell'Allegato B al presente capitolato sono puramente indicativi, in quanto calcolati sulla base di dati storici, e non costituiscono per il Fornitore un minimo contrattuale garantito; il contratto sarà stipulato a misura. Le quantità, pertanto, possono subire variazioni sia in aumento che in diminuzione rispetto a quelle indicate nella scheda prodotti. Milanosport S.p.A. non può essere ritenuta responsabile qualora tali stime non vengano raggiunte – o, per contro, vengano superate - e pertanto il Fornitore non potrà vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro.

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della presentazione dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del contratto. Inoltre, ogni prodotto della presente fornitura deve

essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.

In particolare, i prodotti oggetto della fornitura devono essere:

- conformi a quanto indicato nel presente documento;
- avere le caratteristiche minime indicate al presente articolo e contenute nell'Allegato B in merito a:
 - materiali utilizzati;
 - dimensioni e/o volumi;
- essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento della consegna presso Milanosport S.p.A.

ART. 5 CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGI

Le dimensioni delle confezioni sono quelle appositamente indicate all'Allegato B del presente Capitolato, per ciascuno dei prodotti richiesti. I prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna.

Qualora siano necessarie condizioni particolari per la conservazione, queste dovranno essere indicate esplicitamente in una scheda allegata e firmata dal Fornitore.

L'etichettatura dei prodotti deve essere apposta sul prodotto ovvero sulla confezione. Le indicazioni devono essere in lingua italiana.

Tutti i prodotti dovranno essere muniti di etichettatura a norma di legge dalla quale risulti comunque:

- il nome della sostanza o del preparato;
- il nome ed indirizzo della ditta produttrice o distributrice;
- frasi o simboli di rischio riguardanti l'utilizzazione;
- istruzioni per l'utilizzazione del prodotto;

- eventuali simboli di prudenza (S);
- scheda di sicurezza.

Il Fornitore si obbliga a fornire la scheda informativa di ogni prodotto oggetto dell'appalto in materia di sicurezza, e garantisce, altresì, l'aggiornamento di tale documentazione ogni qualvolta subentrino revisioni. Il Fornitore dovrà, altresì, produrre i certificati di analisi standard, dai quali possa evincersi la composizione chimica del prodotto e le relative concentrazioni. Tali analisi dovranno essere prodotte prima di ogni fornitura di prodotto variato.

ART. 6 ORDINATIVO E CONSEGNA DEI PRODOTTI

La Richiesta di Fornitura sarà inviata dal Direttore dell'Esecuzione o da suo delegato a mezzo e-mail, e conterrà le seguenti specifiche:

- dati della struttura ordinante;
- quantitativo dei prodotti da consegnare;
- luogo di consegna;
- termine di consegna;
- riferimento per la consegna;
- estremi per la fatturazione.

L'Allegato A riporta il numero di consegne annuali previste per ciascun sito. Il numero delle consegne da effettuare su ciascun sito è puramente indicativo, in quanto calcolato sulla base di dati storici e/o previsioni di utilizzo. Il numero delle consegne, pertanto, potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione rispetto a quanto indicato nell'Allegato A. Per tali variazioni il Fornitore non potrà vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro.

Il Fornitore si impegna ad effettuare la fornitura con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano presso ciascun impianto di cui all'Allegato A. La consegna potrà essere effettuata dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 07.00 alle ore 17.00, comunque da concordare con il Direttore dell'Esecuzione ovvero col Responsabile di Impianto.

Le operazioni di trasporto, facchinaggio e consegna al piano della merce sono a rischio e carico del Fornitore il quale dovrà possedere tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività (sponda idraulica, DPI, ecc..). Non sono ammesse consegne parziali rispetto ai singoli ordini, pertanto, l'esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e Milanosport.

La consegna della fornitura deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine inviato. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 4 (quattro) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine medesimo. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata presso la struttura. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento e data dell'ordine;
- luogo di consegna;
- elenco dettagliato del materiale consegnato.

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione di Milanosport, fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è

tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente capitolato. Qualora Milanosport non accetti la sostituzione anche temporanea del prodotto, la stessa provvederà ad acquistarlo sul libero mercato.

I prodotti, qualora soggetti a scadenza, dovranno essere forniti con un periodo di validità di almeno 12 mesi dalla data di spedizione, o comunque superiore ai 2/3 (due/terzi) della durata totale di validità degli stessi al momento della produzione, se inferiore a 12 mesi.

Nel caso di consegna di beni difformi (sia del prodotto che della confezione) o di beni privi di registrazione della partita, ovvero difettosi, la ditta fornitrice è obbligata a provvedere all'immediato ritiro a sue spese e alla relativa sostituzione entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione.

ART. 7 CONTROLLI SULLA FORNITURA

È facoltà del Direttore dell'Esecuzione far analizzare i prodotti pervenuti tramite laboratori specializzati individuati dalla Committente con costi a carico dell'Appaltatore; tali controlli potranno essere ripetuti per tutta la durata dell'appalto, ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione.

L'accettazione dei materiali a parte del Direttore dell'Esecuzione non esonera il Fornitore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito della fornitura.

Per quanto non diversamente o specificatamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione della fornitura si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

L'accettazione in fase di consegna dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo effettuato dal Direttore dell'Esecuzione ovvero dai Responsabili di Impianto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata in un secondo

momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta aggiudicataria dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Agli effetti del collaudo qualitativo, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la Ditta Fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese della Ditta Fornitrice contestualmente alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione effettuata dal Direttore dell'Esecuzione, con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione, a mezzo fax o e-mail certificata, potrà essere inviata da Milanospport al Fornitore con oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, Milanospport procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste da Milanospport.

ART. 8 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La fornitura dei prodotti chimici per la sanificazione e disinfezione delle acque di vasca avverrà per ognuna delle piscine e centri balneari ad utilizzo stagionale, mentre la fornitura dei prodotti per il controllo della legionellosi dovrà essere prevista su tutti gli impianti sportivi – piscine, centri balneari e centri sportivi – in gestione alla Milanospport S.p.A, così come dettagliati nell'Allegato A. I volumi delle vasche natatorie sono contenute nel medesimo Allegato.

ART. 9 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto ed i suoi allegati;
- b) il Disciplinare di Gara;
- c) le Schede di Sicurezza, e le certificazioni che attestino la conformità della composizione e della concentrazione di ogni prodotto come indicato nell'Allegato B;
- d) le polizze di garanzia;
- e) l'offerta economica dell'Aggiudicatario.

ART. 10 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si impegna a garantire le prestazioni concordate ed a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi a quanto indicato nel presente Capitolato; in ogni caso l'Aggiudicatario si impegna ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché ad ogni attività necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario si obbliga, inoltre:

- a) ad eseguire le prestazioni nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali,

eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, ad informare i propri collaboratori o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;

- b) ad eseguire le prestazioni senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente o di terzi in atto negli spazi della stessa;
- c) a curare direttamente l'ottenimento di tutti gli eventuali permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto eventualmente previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'Aggiudicatario deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- d) ad adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- e) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 let. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- f) a continuare a svolgere le prestazioni, pur in presenza di contestazioni senza sospensioni o ritardi, salvo i casi di forza maggiore;
- g) a manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento delle prestazioni;
- h) coadiuvare la Stazione Appaltante in caso di insorgenza di segnalazioni, contestazioni o prescrizioni in merito ai prodotti in fornitura ed al loro impiego, ed in particolare su obblighi, direttive e prescrizioni da parte di ATS.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Aggiudicatario ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dello stesso per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali;

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

ART. 11 REFERENTE DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le prestazioni. La designazione del Referente del Contratto dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, PEC ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente prima dell'avvio delle prestazioni. È fatto obbligo al Referente di garantire, per tutta la durata del contratto, la reperibilità telefonica.

Il Referente del Contratto si rapporterà direttamente col Direttore dell'Esecuzione per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato.

Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto, tramite indirizzo email e/o PEC, e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

ART. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'Aggiudicatario dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e di essere dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a

svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell'Aggiudicatario; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo di coordinare il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni.

Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all' articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente, in caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 13 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 11 che precede.

La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Aggiudicatario si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora la Committente rilevi che l'Aggiudicatario non stia svolgendo correttamente le prestazioni, potrà assegnare un termine perentorio - commisurato alla urgenza - entro il quale l'Aggiudicatario dovrà adempiere.

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, la Committente procederà ai sensi di legge e del presente Capitolato.

In merito all'ordine di esecuzione dei lavori il Fornitore dovrà attenersi alle prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità.

Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative, gli venissero ordinate.

Non potrà richiedere indennizzi o risarcimenti nel caso il proprietario degli immobili (Comune di Milano) riacquisisse la gestione di parte del proprio patrimonio immobiliare, nel caso in cui alcuni impianti sportivi chiudessero per ragioni manutentive o cantieristiche, e nel caso il gestore decidesse di chiudere gli impianti per un determinato periodo.

Il Fornitore non può per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto di fornitura.

Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all'appalto esclusivamente nella misura in cui l'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che il Fornitore ne dia comunicazione scritta a mezzo PEC alla Committente entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, nonché dalla sua cessazione.

Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.

La Committente si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante comunicazione a mezzo PEC. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo PEC da inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso per il Fornitore.

E' fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti, assunti con le prescrizioni previste dal presente Capitolato e relativi allegati in presenza di contestazioni o controversie sorte in riferimento alle prestazioni ivi stabilite, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

ART. 14 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente intenda riservarsi di effettuare il servizio in subappalto, dovrà inderogabilmente indicarlo in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto. Si precisa che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Gli eventuali subappalti saranno autorizzati dalla Stazione Appaltante previa apposita richiesta dell'aggiudicatario e dietro presentazione della documentazione prevista dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto del subfornitore solo nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati al Fornitore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

ART. 15 CAUZIONI E GARANZIE

1. CAUZIONE DEFINITIVA.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Appaltatore deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, nonché nelle forme e dagli altri soggetti a ciò autorizzati secondo la normativa vigente in materia, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per

l'ultimazione della fornitura; essa è presentata alla Committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il Certificato di Verifica di Conformità, la garanzia definitiva si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni salvo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del Codice.

La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Fornitore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria competente.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare le seguenti clausole: 1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c.; 2) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del c.c. comma 2; 3) prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 4) avere validità per tutta la durata del contratto, opportunamente aumentata di 6 (sei) mesi per le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla Stazione Appaltante e comunque sino alla data di emissione del Certificato finale di verifica di conformità. Trova applicazione l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La cauzione definitiva deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiubente nei confronti della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito, ad istanza dell'Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Committente.

Resta salva, per la Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia.

La Committente è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Committente.

2. Polizza RCT/RCO

Il Fornitore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell'appalto, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), con massimali minimi per ogni sinistro e per ogni persona/cose, non inferiori ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto di Milanospport S.p.A., che agli effetti della polizza la Stazione Appaltante è considerato terzo e precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

ART.16 PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni giorno di calendario di ritardo sui tempi stabiliti per le prestazioni, si darà luogo ad una penale pari ad **euro 100,00** (euro cento/00), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, per ciascuna Richiesta di Fornitura trasmessa dal Direttore dell'Esecuzione.

Per ogni giorno eccedente il quarto, a far data dalla comunicazione di rigetto della merce, così come regolamentato all'art.7 del presente Capitolato, si darà luogo ad una penale pari ad **euro 200,00** (euro duecento/00) fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, per ciascuna contestazione trasmessa dal Direttore dell'Esecuzione.

Nel caso di mancata consegna la Committente, oltre all'applicazione delle penali sopraccitate, si riserva di rivalersi per ogni eventuale onere o danno che la stessa dovesse subire in conseguenza della ritardata o mancata fornitura.

Nel caso di reiterati e prolungati ritardi, tali da compromettere, a giudizio insindacabile della Committente il regolare svolgimento della fornitura, la Committente stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di eventuali danni.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la norma in materia di risoluzione del contratto.

ART. 17 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante PEC indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

1. sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;

2. venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi o licenze richieste dalla normativa *pro-tempore* vigente;
3. venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
4. compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di Milanosport S.p.A.;
5. reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto o in altri documenti allegati;
6. eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 15 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine fissato;
7. difformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;
8. cessione del contratto o violazione delle norme disciplinanti il subappalto;
9. fallimento del Fornitore o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 110 del codice;
10. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
11. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
12. qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
13. tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente comunicata mediante PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 15 che precede, al risarcimento di tutti i danni. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento, Milanosport S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di

assegnare al Fornitore, a mezzo PEC un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 RISARCIMENTO DEL DANNO

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge o regolamenti o prescrizioni e disposizioni e procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie di qualsiasi natura tra la Stazione Appaltante e il Fornitore, sia durante l'esecuzione delle prestazioni che al termine del contratto, che non si siano potute comporre bonariamente, sono devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

ART. 20 NORME DI SICUREZZA

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il giorno precedente la consegna, il Fornitore dovrà avvisare dell'ora presunta di arrivo, ai recapiti telefonici che gli saranno comunicati.

ART. 21 DISCIPLINA ECONOMICA

1. PAGAMENTI

Il Fornitore trasmetterà al Direttore dell'Esecuzione entro il giorno 10 di ciascun mese proprio resoconto riferito alle prestazioni del mese precedente, che verrà verificato in contraddittorio. Tale resoconto dovrà specificare, per ogni singolo sito, il relativo importo parziale, composto da ciascuna Richiesta di Fornitura e relativo DDT. A verifica effettuata, il Direttore dell'Esecuzione trasmetterà all'Ufficio Acquisti di Milanosport il resoconto verificato ed eventualmente corretto in contraddittorio. Sulla scorta del resoconto ricevuto, l'Ufficio Acquisti emetterà apposito Ordine di Acquisto per ciascun sito fornito, e lo trasmetterà al Fornitore a mezzo email. Il Fornitore emetterà fattura per ciascun Ordine di Acquisto ricevuto, il cui numero di riferimento dovrà essere contenuto nella fattura stessa.

Sull'importo netto delle forniture sarà operata la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto dopo l'approvazione da parte della Committente del Certificato di verifica di conformità e previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

La Committente, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvede al pagamento della fattura entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della fattura previa verifica di conformità della fornitura e di regolarità dell'Appaltatore.

2. CONTO FINALE

Il pagamento del Saldo sarà subordinato alla verifica di conformità delle prestazioni, comprese eventuali prove strumentali disposte dalla Stazione Appaltante.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, i bolli, le imposte e la registrazione del contratto di appalto saranno a totale carico del Fornitore.

Milano, 21/07/2021


Milanosport S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Lorenzo Enrico Lamperti